



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche**  
**Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia**

---

**IL PROVVEDITORE**

**VISTA** la legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

**VISTA** la legge 5 marzo 1963 n. 366;

**VISTO** il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, della L. 4 dicembre 1993 n.494 e ss.mm. e ii.;

**VISTE** le circolari del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 25 gennaio 2011 n. 120 del 24 maggio 2001, n. 62 del 16 dicembre 2013 e le leggi ivi richiamate;

**VISTO** l'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147 con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con l'Agenzia del Demanio determina i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità;

**VISTO** il decreto 46/GAB del 30.01.2014 con il quale sono state approvate le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari a cominciare dall'annualità 2014;

**VISTO** l'art.14 del sopra citato decreto 46/GAB che prevede la revisione triennale dei canoni di concessione;

**CONSIDERATO** altresì che nell'allegato A a suo tempo approvato, non sono stati previsti canoni per le terre emerse e i terreni agricoli, si rende opportuno introdurre tali nuovi parametri;

**RILEVATO** che per le varie tipologie di concessione vi è la necessità di prevedere idoneo canone per terreni, per spazi acquei destinati alla sola evoluzione delle unità, nonché per le aree occupate da opere di facile e difficile rimozione dove non contemplate;

**CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere un aumento delle sanzioni per ritardato pagamento di cui all'art. 11 del richiamato decreto 46GAB, prevedendo altresì l'istituto del Ravvedimento operoso;

**RICHIAMATI** all'uopo i propri decreti prot. n.13985 del 13 novembre 2012 e prot. n. 14059 del 13 novembre 2012 fin dove compatibili con il dispositivo del presente provvedimento,

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.39249 del 30.09.2016 acquisita al protocollo dell'Agenzia del Demanio al n.15285 del 03.10.2016, è stata richiesta la condivisione delle nuove tariffe per le concessione del demanio marittimo lagunare ai sensi del l'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147;

**CHE** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/15, essendo decorsi i termini, si ritiene acquisito l'assenso dell'Agenzia del Demanio in merito alle modifiche al citato decreto 46/GAB con particolare riguardo all'istituto del ravvedimento operoso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

DECRETA

**Art.1)** l'art.1 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art.1) Sono approvate, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime lagunari, alle concessioni per licenza e alle autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'art.1 comma 734 della legge 27.12.2013 n°147.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 trovano applicazione i nuovi canoni di cui all'allegato **A** con la sola esclusione di quelli previsti alla tipologia n. 9 che decorrono dal 1° gennaio 2014.

**Art. 2)** l'art. 5 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art. 5) Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Nel caso in cui il concessionario provveda, entro 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute, l'indennizzo viene ridotto al 30% sempreché versato contestualmente ai canoni.

**Art.3)** l'art.11 del decreto 46 GAB del 30.01.2014 viene così sostituito:

Art.11) In caso di ritardato pagamento del canone, sulla somma dovuta, oltre agli interessi di mora, pari al tasso di interesse legale, è dovuta l'indennità del 30% del canone stesso se contestato;

- a) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un decimo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- b) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un nono del canone da versarsi contestualmente al canone;
- c) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un ottavo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- d) nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un terzo del canone da versarsi contestualmente al canone.

**Art.4)** al decreto 46GAB del 30.01.2014 viene introdotto l'art.16:

Art. 16) É facoltà dell'Amministrazione concedere a titolo gratuito le aree ad esclusivo uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali per le quali il richiedente assuma tutti gli oneri dovuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Art.5)** resta invariato quant'altro stabilito nel citato decreto 46/GAB del 30.01.2014.

**p. Il Provveditore  
il Dirigente  
dott.ssa Cinzia ZINCONE**